



18.00/P-11720

Bolzano, 19.11.2020

Redatto da:  
Cristina Bernardi  
Tel. 0471412024  
cristina.bernardi@provincia.bz.itSignor Presidente  
Arno KompatscherPer conoscenza: Signor Segretario Generale  
Eros MagnagoSignor Direttore  
Albrecht Matzneller  
Ripartizione 4. PersonaleSignor Direttore  
Simon Höhn  
Ufficio pensioni**Richiesta parere legale: anticipo del TFR da parte della Provincia**

In risposta alla richiesta di parere legale in merito alla possibilità di derogare attraverso una norma provinciale ai termini previsti dalle disposizioni statali (con particolare riferimento all'articolo 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nonché all'articolo 12, commi da 7 a 9, del D.L. 31 maggio 2010 Nr 78) che stabiliscono la corresponsione differita e rateale di fine rapporto, si segnala, innanzi tutto, che la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 159 del 2019, modificando radicalmente lo scenario che vigeva allorquando sono state adottate dalla Giunta provinciale le deliberazioni n. 1705 del 17.05.2005 e n. 624 del 21.06.2011.

La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, che si allega, ha circoscritto lo scrutinio di costituzionalità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79 del 1997, riguardante il termine di liquidazione di 24 mesi e alla speculare disciplina del pagamento rateale dei trattamenti di fine servizio (art 12, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010). Le disposizioni censurate - che per ragioni di equilibrio di bilancio hanno introdotto il differimento e la rateizzazione della cd. liquidazione spettante agli statali - sono LEGITTIME, afferma la Corte, solo nei casi, come quello portato a suo giudizio, in cui il lavoratore cessi dal servizio in anticipo rispetto al raggiungimento del limite d'età o di servizio.

In queste situazioni, e solo in queste, l'interesse del lavoratore all'ottenimento del TFR in prossimità del pensionamento può essere sacrificato a vantaggio delle esigenze di equilibrio del bilancio restando invece impregiudicata la questione di legittimità costituzionale in relazione ai casi in cui il lavoratore venga posto definitivamente fuori dal lavoro.

Sulla base di tali considerazioni la Corte, pur segnalando l'estraneità ad esse del caso sottoposto al giudizio di costituzionalità, ha ritenuto di non potersi esimere dal "segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di un'organica revisione della stessa materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare".

Si passa ora ad esaminare la precedente deliberazione della Giunta provinciale (n. 624/2011) al fine di trarne spunti per la soluzione al quesito posto.

Si evidenzia che nella stessa viene citata, quale premessa normativa, l'articolo 20/bis, comma 2, della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, inserito dall'articolo 8 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, che disponeva che al personale provinciale che cessa dal servizio può essere anticipato l'intero trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato previo rilascio di regolare procura e irrevocabile di incasso



da parte del personale interessato per la parte di spettanza INDAP (che rappresentava la parte più consistente).

La norma citata nella deliberazione è stata abrogata. Nel vigente ordinamento provinciale esiste una norma di pressoché identico tenore inserita nell'ordinamento del personale provinciale ossia l'articolo 26 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, che si riporta testualmente e che rappresenta quindi l'attuale base normativa per poter intervenire in questo ambito attraverso l'adozione di una nuova deliberazione da parte della Giunta provinciale.

*“Art. 26*

*Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto*

*1. Nei confronti del personale degli enti di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi la disciplina stabilita dai contratti collettivi provinciali in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto.*

*2. Al personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia può essere anticipato il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, nei limiti della misura spettante ai sensi della vigente normativa provinciale. Tale anticipazione può includere, previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, anche la quota, o parte di essa, di spettanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

*3. Alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, comunque denominato, non si provvede per importi lordi fino a 30,00 euro, salvo le compensazioni contabili con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Questa disposizione si applica a tutti i casi di rideterminazione ancora in essere.”*

In conclusione, per poter procedere concretamente con l'adozione di una nuova deliberazione va evidenziato che la base normativa che, come si è evidenziato esiste, è condizione necessaria ma non sufficiente in quanto dal 1° gennaio 2012 - per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. "decreto salva Italia"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - l'INPDAP è confluito in INPS: ne consegue che sarà preventivamente necessario raggiungere un accordo con INPS come, a suo tempo, si fece con INDAP.

Inoltre, non va sottaciuto il fatto che nel 2011 (delibera n. 624/2011) si dubitava della legittimità costituzionale della norma statale di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010 (apposito passo in delibera), mentre adesso la Consulta si è espressa nel senso di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia che le ripercussioni della sentenza della Consulta sono quindi immediate nei casi in cui il lavoratore cessa in anticipo rispetto al limite d'età o di servizio: in tal caso la dilazione è giustificata ed ora avallata dalla pronuncia della Consulta.

Per contro, nelle ipotesi escluse dal caso sottoposto al vaglio costituzionale, lo spazio d'intervento per un anticipo del TFR esiste e, in provincia di Bolzano, esiste già anche una norma *ad hoc*.

Si tratta tuttavia di una possibilità più astratta che concreta o quanto meno di non facile realizzazione, legata in primo luogo alla disponibilità finanziaria e, in secondo luogo, alla stipulazione di un nuovo accordo con INPS.

Ulteriori ostacoli alla concreta realizzazione di anticipare al TFR sono sicuramente collegati anche ai tempi di recupero delle somme anticipate da parte della Provincia che – stando a quanto esposto nella richiesta di parere- possono dilatarsi fino a 4/5 anni.

Infine, non va sottovalutato anche l'incidenza del costo del personale necessario per l'elaborazione delle relative pratiche.

Con i migliori saluti

La direttrice  
Avv. Laura Fadanelli  
(sottoscritto con firma digitale)

Allegato: sent. Corte cost. n. 159/2019